


 D.R. Rep. n. /
 Prot.n.

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168: “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.;

VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n. 382: “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Ateneo;

VISTO il Regolamento generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230:” Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”.

VISTA la legge 11 luglio 2002, n.148;

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240: “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTO l'art.38, co 3.2 del decreto legislativo 165/2001e succ.mod;

VISTO l'art. 1, comma 28-quinquies, punto 3.2 della Legge 15/2022 che dispone che al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente della cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane;

VISTE le Linee guida preparate dal Centro di Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA) che fanno parte integrante e sostanziale del Regolamento interno di Ateneo;

VISTA la Nota agli atti Prot. n.173706 del 12 luglio 2022 “Linee guida in materia di riconoscimento accademico dei dottorati di ricerca conseguiti all'estero, in esecuzione della legge n. 148/2002 di ratifica della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativamente all'insegnamento superiore nella Regione europea (Lisbona, 11 aprile 1997)”.

VISTA la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativamente all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997;

VISTO il parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2022 nonché la delibera di approvazione del Senato Accademico del 20 dicembre 2022;

EMANA

il seguente Regolamento:

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI DI DOTTORATO

Art. 1

Normativa di riferimento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura di riconoscimento dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.

2. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 11 luglio 2002, n.148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento all'ordinamento interno) *la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è*



attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle Linee Guida del Centro di Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA), allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale.

Art.2

Definizione di riconoscimento finalizzato dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca

1. Il riconoscimento ai fini del conseguimento del titolo italiano è una procedura di valutazione dei titoli finali esteri di terzo ciclo per l'ottenimento di un corrispondente titolo finale italiano rispettivamente di terzo ciclo. Tale procedura ha l'obiettivo di rilasciare un titolo finale italiano di medesima natura, cioè avente valore legale nel nostro sistema.

Art.3

Riconoscimento del titolo estero al fine del conseguimento del Dottorato di ricerca in Italia

1. La valutazione di un dottorato estero ai fini dell'ottenimento del titolo italiano di Dottorato di Ricerca italiano può produrre:

1. il rilascio diretto del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca;
2. il rilascio condizionato al conseguimento del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca tramite l'obbligo di colmare requisiti di natura accademica richiesti da parte della istituzione interessata;
3. il diniego al riconoscimento del titolo estero nel caso di "differenza sostanziale".

2. Ai fini della valutazione per il rilascio diretto del titolo italiano di Dottorato di Ricerca, il titolo estero dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a. essere titolo ufficiale di terzo ciclo di dottorato del sistema estero di riferimento, rilasciato da una istituzione ufficiale del sistema estero;
- b. conferire i medesimi diritti accademici nel sistema estero di riferimento;
- c. presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente in termini di durata, natura di ricerca e modalità di ottenimento;
- d. deve esistere un titolo di Dottorato di Ricerca nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.

Anche nel caso di rilascio condizionato al fine del successivo ottenimento del Dottorato di Ricerca italiano, tutte le caratteristiche indicate ai fini del rilascio diretto dovranno essere soddisfatte. In tal caso però l'istituzione che valuta il dottorato estero, potrebbe richiedere al titolare del titolo estero di colmare alcuni requisiti meramente di natura disciplinare riferiti ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici richiesti per l'ottenimento del titolo italiano presente nell'offerta formativa dell'istituzione. Si noti che tali requisiti si riferiscono esclusivamente ad aspetti puramente disciplinari, e non si potrà colmare l'assenza di una caratteristica indicata in precedenza (come livello del titolo, ufficialità del titolo, durata, natura, ufficialità e accreditamento dell'istituzione e del corso, ecc.) tramite una procedura di rilascio condizionato.

3. Tali requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero di dottorato, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per i titoli rilasciati nei Paesi dell'Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.



Art.4

Requisiti di riconoscibilità del Dottorato estero

1. Il titolo estero dovrà essere compatibile nel sistema italiano avendo riguardo agli elementi del titolo, all'istituzione che lo ha rilasciato e all'assetto del sistema di formazione superiore italiana e del paese che lo ha rilasciato.

Ai fini dell'idoneità nell'ordinamento italiano del titolo estero di Dottorato di Ricerca:

1. Il titolo di Dottorato estero deve essere **ufficiale nel sistema di riferimento cioè presente nell'ordinamento di formazione superiore, accreditato e riconosciuto dal Paese che lo rilascia e prodotto da un'istituzione di formazione e superiore riconosciuta a livello nazionale ne paese di appartenenza.**

2. L'istituzione che ha rilasciato il titolo estero di Dottorato di ricerca deve **essere ufficiale, equivalente per natura e caratteristiche a quella italiana, verificando opportunamente il relativo potere di rilascio.** Esistono istituzioni che non rilasciano titoli di terzo ciclo ovvero titoli non comparabili con quelli italiani (dottorati professionalizzanti). Se l'istituzione straniera non è accreditata e non ha poteri di rilascio non sarà riconoscibile il Dottorato di Ricerca estero.

3. Occorre aver riguardo alla **natura del titolo** nel senso che non tutti i dottorati esteri preparano alla Ricerca ma possono essere professionalizzanti.

4. Dovrà considerarsi **il livello del titolo**: solo qualifiche di 3° ciclo del Processo di Bologna (QF-EHEA), al livello 8 EQF, o al livello del quadro ISCED 2011 o livello ISCED 6A pre 2011.

5. Per essere riconoscibile il Dottorato estero deve avere durata minima triennale (full-time) e con impegno non part-time.

6. Occorre verificare **le modalità e il titolo di accesso** al Dottorato estero comunque comparabile ad una **Laurea Magistrale** italiana ovvero un titolo ufficiale di secondo ciclo di natura accademica. Quale titolo presente per il rilascio in Italia della qualifica di Dottorato di Ricerca.

7. Occorre verificare **le modalità di erogazione del corso e contenuti**, con riferimento alle modalità di erogazione dei percorsi se siano cioè compatibili e non differenti dal sistema italiano ovvero o dall'impostazione degli studi dell'Ateneo responsabile del riconoscimento.

Art.5

Documentazione richiesta per riconoscere i dottorati esteri.

I documenti di norma richiesti per procedere alla valutazione di un titolo estero di dottorato sono elencati di seguito:

1. Copia del titolo di dottorato ufficiale estero corrispondente al terzo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 8 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualifications Framework - EQF) conseguito presso una istituzione della formazione superiore ufficiale estera. Tale titolo potrà essere corredato da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazione di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore in loco, nel caso essa sia rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare.

2. Attestazione/certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera attestante gli elementi e le attività del dottorato svolto al fine del conseguimento del titolo di studio finale, oltre all'indicazione del numero di anni di corso. Nel caso in cui il sistema estero preveda il rilascio del Diploma Supplement anche per quanto riguarda gli studi dottorali, si suggerisce di richiedere anche tale documento.

3. Documentazione richiesta in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero, ovvero attestazioni di verifica rilasciate dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o legalizzazione (come l'Apostille dell'Aja ove prevista) dei documenti.



4. Copia della tesi di dottorato svolta e/o indicazione dell'indirizzo web della repository dell'università o della biblioteca nella quale la tesi approvata è conservata e consultabile, oppure indicazione dei riferimenti del competente ufficio presso il quale può essere chiesto l'accesso per la verifica della corrispondenza.
5. Copia del titolo italiano o estero di secondo ciclo col quale si ha avuto accesso al corso di dottorato estero.
6. Eventuali traduzioni in italiano dei documenti richiesti. (Eventuale altra documentazione, quale un cv, lettere di presentazione ecc).

Art.6

Richieste di riconoscimento Dottorato estero di Ricerca

La richiesta di riconoscimento di Dottorato esteri di Ricerca, corredata dalla documentazione richiesta, deve essere presentata presso l'Ufficio Dottorati esclusivamente in via telematica al seguente indirizzo segr.dottorati@unimore.it.

Art.7

Commissione di valutazione richieste di riconoscimento Dottorato estero di Ricerca

Alla valutazione delle richieste di riconoscimento dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca provvede il Collegio dei Docenti istituito nei settori disciplinari compatibili con il titolo estero da riconoscere. A tal fine il collegio predetto si avvarrà, ove sia necessario, della collaborazione delle strutture interne ed esterne all'Ateneo competenti in materia

Gli esiti della predetta valutazione sono comunicati agli interessati dall'Ufficio Dottorati **entro il termine di novanta giorni** a decorrere dalla data di ricezione delle richieste.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla definitiva approvazione da parte dei competenti Organi Accademici.

Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alla vigente disciplina in materia e alle Linee Guida redatte dal Centro di Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA).

Rettore
Prof. Carlo Adolfo PORRO